



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 33 del 16/04/2020

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020 avente ad oggetto: Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato;

VISTA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020 avente ad oggetto: "Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19", che qui s'intende integralmente richiamata anche con riferimento alle premesse;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone il rafforzamento di alcune delle misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare nell'ambito della Provincia di Foggia ed, in particolare, nel Comune di Foggia, in quanto sede degli ospedali specializzati nel trattamento sanitario delle persone colpite dal virus, elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze anche mortali, così come risulta dai bollettini quotidianamente diramati dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che, con riferimento all'art. 1 – lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ed all'art. 1 , lettera "dd)" del D.P.C.M. 10 aprile 2020, in considerazione della necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni stesse e considerato che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio, per quanto non direttamente sanzionabili, accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona, si rendono necessari ulteriori periodi di chiusura per tutte le attività commerciali ad autorizzate dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia, così come di seguito specificato:

- Il sabato chiusura alle ore 19, assicurando l'orario continuato;
- nelle giornate della domenica e delle giornate festive infrasettimanali del 25 aprile 2020 e del 1° maggio 2020 chiusura per l'intera giornata;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

- **la chiusura nei giorni feriali, compreso il sabato non festivo, alle ore 19, assicurando l'orario continuato, al fine di consentire un adeguato ampliamento delle fasce orarie di vendita,**
- **la chiusura, per l'intera giornata, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali del 25 aprile 2020 e del 1° maggio 2020.**

Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia.

La validità della presente ordinanza decorre dalla data della sua pubblicazione fino a tutto il 3 maggio 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Servizio Integrato Attività Economiche;
 - Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Regione Puglia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

